

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 [w](#).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'articolo 20 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto l'allegato A, n. 32, della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#);

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1a Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), al comune nel quale si svolge l'attività.

2. 1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi

previsti dall'articolo 11, comma 2, del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

4. 1. È abrogato l'articolo 196 del [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#).

2. All'articolo 86, comma 1, del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), sono soppresse le seguenti parole: «esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture».